



DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n 040 del 29.03.2019

Oggetto: autorizzazione al pagamento delle competenze legali all'avv. Ferdinando Frasca relative al lodo arbitrale A.I.R. S.p.a. c/S.S. Scandone S.p.a..

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

- che l'A.I.R. S.p.a., in data 17.05.2011, sottoscriveva con la società S.S. Scandone Spa contratto di sponsorizzazione con cui si conveniva l'attribuzione all'A.I.R. S.p.a. della qualità di 1° sponsor della squadra di basket per la partecipazione al campionato di serie A1 anno 2011/2012, concordando quale corrispettivo la somma di € 900.000,00, oltre IVA;
- che l'A.I.R. S.p.a. corrispondeva alla S.S. Scandone la somma pattuita;
- che, con nota del 30.05.2011, la Scandone S.p.a., evidenziando che aveva trovato altro soggetto (Sidigas S.p.a.) disposto, per assumere la qualità di 1° sponsor, a corrispondere una somma maggiore a quella pattuita con l'A.I.R. S.p.a., proponeva di risolvere consensualmente il rapporto, impegnandosi, in caso di accettazione a restituire le somme ricevute;
- che, in pari data, l'A.I.R. S.p.a. accoglieva tale proposta;
- che, in data 24.06.2011, la Scandone S.p.a. sottoponeva all'A.I.R. S.p.a. la proposta di assumere la qualità di co-sponsor;
- che, in data 30.06.2011, l'A.I.R. S.p.a. manifestava la propria disponibilità alla conclusione dell'accordo per l'instaurazione del rapporto di co-sponsorizzazione per un prezzo di € 250.000,00 oltre Iva, somma da decurtare all'importo già corrisposto di € 900.000,00, con restituzione del restante somma;
- che, non avendo la società S.S. Scandone Spa restituito le somme dovute, con delibera n. 10.10 del 20.10.2011, veniva affidato all'avv. Ferdinando Frasca, del foro di Avellino, l'incarico di proporre azione giudiziaria nei confronti della società S.S. Felice Scandone S.p.a. per il recupero delle somme dovute;
- che l'A.I.R. S.p.a., tramite l'avv. Frasca, notificava alla Scandone S.p.a. istanza di arbitrato, come previsto dal contratto di sponsorizzazione;
- che entrambe le società nominavano i rispettivi arbitri, mentre il terzo arbitro, con funzioni di presidente, non avendo le parti trovato accordo, veniva designato dal Tribunale di Avellino;

Considerato

- che, costituitosi il collegio arbitrale, con decisione del 23.10.2013, definitivamente pronunciando, dichiarava la società S.S. Felice Scandone S.p.a. obbligata alla restituzione all'A.I.R. S.p.a. della somma di € 780.000,00, oltre interessi di legge dalla data del lodo, ponendo le spese relative al procedimento arbitrale, liquidate in € 40.000,00, oltre Iva e Cap, a carico della società Felice Scandone S.p.a., fermo restando il principio di solidarietà previsto dall'art. 814 c.p.c.;

Rilevato

- che, con email acquisita al protocollo aziendale in data 08.03.2019 al n. 2278/19, l'avv. Ferdinando Frasca ha trasmesso preavviso di fattura con il quale chiede il pagamento della somma di € 11.040,00 per onorario, € 200,00 per spese esenti, oltre Iva e Cap, a titolo di compenso legale per l'incarico svolto;

Ritenuto:

- di dover autorizzare il pagamento, in favore dell'avv. Ferdinando Frasca della somma di € 11.040,00, € 200,00 per spese esenti, oltre Iva e Cap, a titolo di compenso legale per l'incarico relativo al lodo arbitrale proposto da A.I.R. S.p.a. c/S.S. Scandone S.p.a.;

Rayvisata:

-la propria competenza all'adozione del presente atto ed attestata la insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90 e della omologa misura contenuta nel PTPCT 2019-2021;

DELIBERA

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-autorizzare il pagamento, in favore dell'avv. Ferdinando Frasca, della somma di € 11.040,00 per onorario, € 200,00 per spese esenti, oltre Iva e Cap, a titolo di compenso legale per l'incarico relativo al lodo arbitrale proposto da A.I.R. S.p.a. c/S.S. Scandone S.p.a.;

- mandare agli Uffici interessati per gli adempimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
- Alberto De Sio -